

Bologna, 07 gennaio 2014

- Al Dipartimento Politiche del Lavoro

Oggetto: **Legge di Stabilità 2014 - disposizioni in materia di lavoro.**

Care compagne e Cari compagni,

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 stata pubblicata la legge n. 147, legge di stabilità per il 2014, entrata in vigore dal 1 gennaio 2014. La legge, composta di un unico articolo e di oltre 700 commi, contiene alcune disposizioni in materia di lavoro. Di seguito, ed in sintesi, le più significative:

Comma 22: proroga dell'incentivazione per i lavoratori stabilizzati nei call center

Per tali lavoratori, stabilizzati con le disposizioni della legge 296/2006 e che fossero ancora in forza al 31.12.2013, l'incentivo è riconosciuto anche per tutto il 2014, ed è pari ad 1/10 della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali, per un massimo di 12 mesi. L'incentivo è riconosciuto con il meccanismo del conguaglio dei contributi, e non può superare i 200 euro al mese per ogni dipendente interessato, inoltre non potrà superare complessivamente per l'azienda i 3 milioni di euro e il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo al 1 gennaio 2014. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità sarà emanato un apposito decreto interministeriale contenente indicazioni operative. Verrà inoltre richiesto preventivamente agli organismi della comunità europea se tale incentivo possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con la normativa europea.

Comma 127

Vengono ridefinite le detrazioni spettanti per i lavoratori dipendenti ed altre categorie assimilate, prevedendo, per redditi non superiori a 8.000 euro una detrazione di 1.880 euro (dagli attuali 1.840 euro), e poi ridefinendo in proporzione le detrazioni stesse per i redditi fino a 55 mila euro.

Comma 131: rendite ai superstiti per deceduti sul lavoro

Fra i familiari aventi diritto al beneficio previsto dal Fondo di sostegno per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro vengono ricompresi il coniuge superstite fino alla morte o ad un nuovo matrimonio e i figli legittimi, naturali, adottivi, riconosciuti e riconoscibili. In loro mancanza il beneficio spetta ai genitori, anche adottivi se erano a carico del lavoratore deceduto e fino al loro decesso ed ai fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico.

Comma 132: Deduzioni IRAP per le imprese a fronte di nuove assunzioni

E' prevista la deduzione Irap per le imprese che, dal 1 gennaio 2014, incrementano la base occupazionale, rispetto al 2013, con assunzioni a tempo indeterminato. L'importo deducibile dall'Irap è pari ad un massimo di 15.000 euro a persona per gli anni 2013, 2014 e 2015. Nei tre anni il risparmio Irap per le aziende corrisponde a 585 euro per lavoratore.

Comma 133 : proroga della sanatoria per gli associati in partecipazione

Viene prorogata al 31 marzo 2014 la possibilità di sanare i rapporti di associazione in partecipazione, che nel loro concreto svolgimento presentavano elementi tipici della subordinazione, trasformandoli in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La documentazione utile (accordo sindacale ecc.) dovrà essere inviata dalle aziende all'Inps entro il 31 luglio 2014.

Comma 135: trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine

In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine il datore di lavoro potrà recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva versata nel corso del rapporto a termine (1,40% sulla retribuzione lorda). L'Inps ed il Ministero dovranno chiarire la portata della disposizione.

Comma 136: contribuzione sui rapporti a termine per le Agenzie di somministrazione

Resta fissata al 4% l'aliquota contributiva che le Agenzie di somministrazione devono versare agli Enti bilaterali di settore

Commi 183, 184, 185, 186: Finanziamento Ammortizzatori sociali 2014, fondi bilaterali

- 600 milioni di euro previsti per la Cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga,
- 40 milioni di euro per i contratti di solidarietà di tipo B di cui alla legge 236/1993,
- 50 milioni per la Cassa integrazione Guadagni per cessazione di attività prorogata a 24 mesi (legge n. 223/1991 e legge 291/2004);
- 30 milioni di euro per la CIG in deroga del settore della pesca
- 50 milioni di euro per i contratti di solidarietà di Tipo A (legge 863/84): scaduta la disposizione che li portava all'80% della retribuzione persa, vengono incrementati, rispetto alla misura di legge (che è pari al 60%), del 10%, quindi passano al 70%.
- Fondi bilaterali nei settori privi di ammortizzatori sociali, modifiche all'art. 3 della legge n. 92/2012

I fondi bilaterali possono essere costituiti in ogni momento e, se necessario, adeguati. Qualora non vengano costituiti, nei settori non coperti opererà il fondo residuale attivato dal Ministero del Lavoro, che comporta, a partire dal 1 gennaio 2014, il versamento di una contribuzione, pari allo 0,50% (per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico del lavoratore). Se le parti, alla data del 1 gennaio 2014, hanno in corso la trattativa per la costituzione o l'adeguamento del fondo, lo 0,50% è sospeso fino al 31 marzo 2014 (data ultima fissata per il completamento delle procedure): se l'accordo non si realizza, il contributo di finanziamento viene richiesto con effetto retroattivo.

Viene modificata la lettera a) del comma 11 dell'art. 3 che prevedeva che la bilateralità doveva "assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'ASpI", ora si afferma che occorre "assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente".

Comma 187: Incentivi per l'occupazione – Il Ministero del Lavoro può disporre, oltre a misure di sostegno al reddito, anche incentivi a favore di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

Commi da 191 a 198: Lavoratori salvaguardati

Si aumentano di 6.000 unità i soggetti ammessi alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 e che raggiungono i requisiti pensionistici dopo il 31.12.2011

Si estende la platea dei salvaguardati includendovi un massimo di altri 17.000 lavoratori, con finanziamenti modulati in modo decrescente per gli anni 2014 - 2020

Commi da 209 a 2014 - Individuazione risorse per consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili da parte dei Comuni

Comma 215 – Reinserimento lavorativo di lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali,

compresi quelli in deroga, e di disoccupati involontari, anche attraverso la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, con programmi formativi specifici

Comma 529: Stabilizzazione di persone a tempo indeterminato presso le Regioni- Le Regioni che al 31.12.2012 non abbiano situazioni di eccedenza di organico possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per la durata di 36 mesi, che siano stati oggetto di proroghe negli ultimi 5 anni e per i quali le deroghe ai termini massimi di durata del contratto a termine siano state oggetto di contrattazione decentrata. Il personale deve presentare domanda.

Fraterni Saluti.

per la Segreteria Cgil E.R.
Simonetta Ponzi

per il Dipartimento Politiche del Lavoro
Gianna Nuvoli

*CGIL Emilia-Romagna
Ufficio di segreteria
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna Tel. 051/294.758 Fax 051/294.810
E-mail : isabella_baratto@er.cgil.it*